# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 29 maggio 1996**

**riguardante il rinnovo, per il periodo 1993-1997, del contributo parafiscale su taluni prodotti petroliferi a favore de l'Institut Français du Pétrole**

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(96/615/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 61, paragrafo 1, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente alle disposizioni degli articoli summenzionati,

considerando quanto segue:

I

Con lettera SG (94) D/16532, del 23 novembre 1994, la Commissione ha informato il governo francese dell'avvio del procedimento dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti del regime di aiuti finanziato mediante contributi parafiscali prelevati su taluni prodotti petroliferi a favore de l'Institut Français du Pétrole (IFP).

L'IFP, costituito nel 1944, è un istituto scientifico e tecnico senza scopo di lucro controllato dallo Stato che si occupa principalmente dell'esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie di prospezione, raffinazione e petrolchimica. In via accessoria esegue studi, divulga informazioni tecniche e provvede alla formazione dei tecnici in questi settori. L'IFP detiene altresì partecipazioni finanziarie in imprese di tali settori del ramo idrocarburi.

L'IFP è finanziato in gran parte (68 % del suo bilancio di esercizio nel 1991, 63,7 % nel 1993 e 65,2 % nel 1994) con il gettito del tributo parafiscale, prelevato a suo favore, su alcuni prodotti petrolifieri. L'introduzione del prelievo parafiscale a favore dell'IFP risale al 1944 ma la Francia ne ha notificato il rinnovo per il periodo 1993-1997 soltanto nel 1992.

Il gettito del prelievo dovrebbe ammontare a circa 1 miliardo di FRF (155 Mio di ECU) all'anno per il periodo 1993-1997 (nel 1994 1,15 miliardi di FRF).

Il progetto di rifinanziamento per questo periodo era stato notificato dalla Commissione nell'agosto 1992, ma dopo la comunicazione che l'IFP avrebbe beneficiato di anticipi sul gettito del prelievo, l'aiuto è stato iscritto nel gennaio 1993 nel registro degli aiuti non notificati.

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti del regime nel dubbio che:

— la riscossione del prelievo sui prodotti importati violi il principio generale (regolarmente riaffermato dalla Commissione in materia di oneri parafiscali) dell'esenzione totale dall'imposizione delle importazioni provenienti dagli altri Stati membri;

— le aziende che acquisiscono i risultati degli studi dell'IFP beneficino di un aiuto indiretto in quanto i prezzi non sembrano calcolati sui costi reali pur trattandosi di prezzi di mercato;

— i programmi dell'IFP comportino aiuti diretti a determinate imprese controllate dall'Istituto e/o aiuti indiretti come indicato al trattino precedente;

— il gettito del prelievo costituisca un aiuto diretto che avvantaggia le attività dell'Istituto rispetto a quelle di analoghi centri nel resto della Comunità;

— il fatto che l'IFP non percepisca una sufficiente remunerazione sulle sue partecipazioni finanziarie possa anche costituire un aiuto.

Poiché i fabbricanti dei prodotti petroliferi soggetti al prelievo potevano ottenerne il rimborso per la parte di produzione esportata, la Commissione riteneva che tale rimborso costituisse un aiuto all'esportazione. Tuttavia avendole il governo francese comunicato un disegno di decreto che assoggetta al prelievo le esportazioni dei prodotti in questione, conformemente ai principi generali vigenti in materia, la Commissione non ha trattato la questione nell'avvio del procedimento.

Contemporaneamente la Francia aveva proposto di modificare le modalità d'imposizione delle importazioni facendo in modo che gli operatori commerciali soggetti al contributo IFP non lo versassero per la parte delle

consegne da essi effettuate in Francia equivalente al consumo nazionale medio del prodotto coperto mediante importazioni da altri Stati membri. La Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento ha ritenuto che tale sistema «non neutralizza completamente il contributo gravante sui prodotti importati da altri Stati membri, in quanto certe partite, destinate al consumo in Francia e fornite da operatori il cui approvvigianamento proviene da una quota di importazioni superiore alla media nazionale francese, sarebbero gravate da una tassa residua in violazione del principio generale dell'esenzione completa delle importazioni da altri Stati membri.»

Dopo l'avvio del procedimento la Francia non ha applicato né il meccanismo correttore dell'imposizione delle importazioni né l'assoggettamento delle esportazioni al prelievo.

Le osservazioni della Francia sono pervenute alla Commissione il 5 gennaio 1995. Esse hanno apportato alcuni elementi di risposta ai dubbi formulati dalla Commissione sulla compatibilità del regime. Altre informazioni complementari sono pervenute il 10 novembre 1995, il 6 dicembre 1995 e il 15 gennaio 1996. Il 14 novembre 1995 si è tenuta a Bruxelles una riunione fra i rappresentanti della Francia e della Commissione per chiarire un certo numero di punti.

La comunicazione della Commissione che invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare osservazioni al riguardo è stata pubblicata nella *Gazzeta ufficiale delle Comunità europee* del 27 giugno 1995 [1].

Nell'ambito del procedimento la Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione da parte degli altri Stati membri né dei terzi interessati.

II

Nelle osservazioni all'avvio del procedimento, la Francia ha spiegato che:

— innanzitutto il procedimento è stato avviato nel quadro dell'esame permanente dei regimi esistenti (articolo 93, paragrafo 1 del trattato) dato che il regime esiste, senza modifiche di rilievo, dal 1944. La Commissione non dovrebbe perciò imputare alla Francia l'omessa notificazione. Inoltre l'adozione di questa forma per «informare», nel 1992, la Commissione del rinnovo del regime non dovrebbe prevalere sulla sua natura di regime esistente;

— l'attività dell'IFP non genera distorsioni di concorrenza poiché il risultato dei suoi lavori è accessibile a tutti senza discriminazione. Lo attesterebbero i seguenti elementi:

1) partecipazione di personalità non francesi negli organi direttivi dell'IFP (quattro su tredici nel comitato scientifico e tre su diciotto nel consiglio d'amministrazione). Ciò indica che i soggetti internazionali interessati sono sempre stati informati, per questo tramite, dei lavori dell'IFP ed hanno partecipato attivamente agli orientamenti strategici;

2) partecipazione dell'IFP alle iniziative prese dalla Commissione nell'ambito della politica europea dell'energia e della ricerca-sviluppo, e ai vari programmi promossi dalla Commissione;

3) l'IFP ha contribuito alla creazione di varie reti europee: «European Institute on Geo-energies» e «European Network for Research and Geo-energies». Attualmente si sta costituendo un'analoga rete per i motori;

4) nell'ambito della sua attività di formazione, più di un terzo degli allievi dell'«Ecole Nationale Supérieure des Pétroles et Moteurs» non è francese (37 % nel 1993/1994);

5) l'accesso ai risultati della ricerca è aperto a qualsiasi impresa interessata, quale che sia la sua nazionalità e dovunque essa si trovi (all'interno e all'esterno della Comunità). Qualsiasi impresa (comunitaria o meno) interessata può infatti partecipare ai programmi di ricerca in collaborazione a condizione, ovviamente, di contribuire alla loro realizzazione. La partecipazione ha come contropartita la comproprietà dei risultati futuri;

6) per le imprese, un'altra possibilità di accedere ai risultati della ricerca è quella di acquistare la licenza di utilizzazione dei processi messi a punto dall'IFP in proprio o in collaborazione. Tale acquisizione è accessibile ad ogni impresa comunitaria ed extracomunitaria al prezzo di mercato. Sul totale di licenze concesse nel mondo al 1° gennaio 1995 (1 042), solo 74 sono state concesse in Francia (7,1 %);

— non esistono in Europa centri di ricerca statali o indipendenti comparabili all'IFP. I grandi centri, di analoga dimensione, non sono specializzati nel settore indrocarburi, motori e ambiente. Anzi, i centri specializzati in questo settore sono piccoli e perseguono una politica di nicchia. Inoltre quasi tutti i centri di ricerca dispongono di finanziamenti pubblici importanti in proporzioni superiori o uguali a quelli dell'IFP. Infine i centri di ricerca dei grandi gruppi industriali (petrolio, chimica, gas e automobile) non concedono il libero accesso ai risultati dei loro lavori. Non si può sostenere che il finanziamento parziale dell'IFP mediante fondi pubblici favorisca le attività dell'Istituto rispetto agli altri centri della Comunità quando il tasso di finanziamento pubblico è nella maggior parte dei casi comparabile se non superiore;

[1] GU n. C 161 del 27. 6. 1995, pag. 5.

— l'IFP non accorda aiuti indiretti poiché le licenze sono cedute al prezzo di mercato a qualsiasi partner. Si tratta di un prezzo definito dal libero gioco della concorrenza e non di un prezzo inferiore o artificiale. Non si può sostenere che tale prezzo possa essere in permanenza inferiore ai costi;

— è errato affermare che l'IPF non percepisce nessuna remunerazione per le partecipazioni finanziarie che detiene nella holding ISIS che raggruppa le partecipazioni di IFP. Tra il 1986 e il 1994 l'IFP ha ricevuto 98,4 Mio di FRF come remunerazione normale dovuta agli azionisti. Inoltre le società controllate beneficiano dei servizi dell'IFP, ma non godono di alcun vantaggio nelle modalità d'accesso ai programmi di ricerca né nelle condizioni di accesso ai risultati. Per utilizzare le tecnologie IFP esse dispongono di concessioni non esclusive alle condizioni di mercato oppure della comproprietà dei risultati in misura proporzionale alla loro partecipazione finanziaria;

— il prelievo che finanzia l'IFP è un'addizionale delle accise e, come le accise, grava sui consumatori finali. Costituisce un'imposta di consumo ed è assolutamente neutra rispetto all'origine del prodotto. Inoltre non vi è alcun nesso fra i contribuenti e i beneficiari dei lavori dell'IFP, nesso che condiziona l'applicazione dei principi tratti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sui tributi parafiscali.

Tali argomenti sono stati sviluppati nella corrispondenza scambiata e nella riunione tenutasi con la Commissione.

III

Innanzitutto la Commissione ricusa l'interpretazione che la Francia dà della natura del regime esistente e ricorda che la Francia ha notificato il rinnovo del prelievo parafiscale a favore dell'IFP, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato il 17 agosto 1992.

In materia di tributi parafiscali che finanziano regimi di aiuto, la Commissione ha l'obbligo di esaminare, alla luce degli articoli 92 e 93, la compatibilità tanto delle modalità di riscossione del tributo quanto degli aiuti propriamente detti, finanziati con il gettito del prelievo.

La valutazione della compatibilità delle modalità di riscossione dell'imposta si basa su due principi generali affermati dalla Commissione e confermati dalla Corte di giustizia [2] nella sentenza 25 giugno 1970 causa 47/69, Francia/Commissione (tassa parafiscale devoluta all'Institut textile de France): quello dell'esenzione dall'imposta per i prodotti importati e quello della tassazione dei prodotti esportati in altri Stati membri e, pers estenzione, nei paesi del SEE.

Il primo principio è stato stabilito per evitare che azioni positive (in questo caso programmi di R&S) di cui beneficiano principalmente imprese dello Stato membro che impone il prelievo siano finanziate dalle imprese di altri Stati membri in misura più che proporzionale rispetto ai vantaggi che ne derivano.

Il secondo principio serve ad evitare che sia più vantaggioso esportare invece che produrre per il mercato nazionale, il che farebbe aumentare le esportazioni alterando quindi gli scambi intracomunitari. Inoltre occorre evitare che le imprese nazionali esportatrici beneficino delle azioni positive, finanziate con il gettito dell'imposta, senza avervi contribuito.

L'analisi di questi due aspetti è peraltro indissociabile dal terzo principio stabilito dalla Commissione in materia di tributi parafiscali, cioè il divieto di utilizzare il gettito dell'imposta per erogare aiuti diretti alle singole imprese.

La Commissione ha sempre affermato, dopo la sentenza nella causa 47/69 [3] che «il fatto che i mezzi e i lavori [di un tale istituto] siano messi a disposizione di tutte le imprese, senza discriminazioni, non implica necessariamente una partecipazione effettiva, uguale per tutti, a tali vantaggi, in quanto, anche qualora sul piano normativo fosse garantita la parità di trattamento, sul piano pratico sarebbe riservata, per forza di cose, una situazione più favorevole alle imprese francesi», o più generalmente nazionali.

Ne risulta che in generale un tributo parafiscale istituito da uno Stato membro e destinato al finanziamento di un centro di ricerca procura «naturalmente» dei vantaggi più elevati alle imprese di quello Stato membro.

Se, come afferma il governo francese, i risultati dei lavori dell'IFP sono accessibili a tutti senza discriminazione alcuna, la Commissione deve accertare se ciò corrisponda alla realtà non soltanto sul piano normativo ma anche in pratica. Per dimostrare che ciò è vero, la Francia ha sostenuto che l'attività di ricerca dell'IFP si iscrive in un contesto europeo ed internazionale aperto.

La Commissione ha ritenuto che tali argomenti, descritti nella parte II, non fossero sufficienti a dimostrare che le imprese francesi non sono le principali beneficiarie dei risultati della ricerca eseguita in tutte le sue forme dall'IFP. Il che equivale a dire che non sono sufficienti a contraddire la presunzione che beneficiano dell'attività dell'istituto in primo luogo, naturalmente, le imprese francesi.

[2] Racc. 1970, pag. 487.

[3] Cfr. nota 2.

La Commissione ha quindi chiesto alla Francia di comunicarle informazioni dettagliate sulla natura della attività di ricerca-sviluppo dell'istituto e sulle industrie con le quali tali attività sono effettuate (4).

La Francia ha quindi comunicato dati complementari: bilancio dell'IFP disaggregato per attività, ripartizione delle spese di ricerca e sviluppo fondamentale, di base e applicata, ripartizione delle spese di ricerca in proprio e in collaborazione, ripartizione dei rapporti di ricerca in collaborazione per paese e per impresa.

Da questi dati risulta che il bilancio di esercizio dell'IFP degli ultimi quattro esercizi disponibili è il seguente:

*(in %)*

| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Funzionamento | 91 | 92 | 85 | 87 |
| di cui: | | | | |
| Formazione | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Informazione-documentazione | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ricerca-sviluppo | 78 | 79 | 72 | 75 |
| Investimenti netti | 2 | 1 | 3 | -1 |
| Rimborso prestiti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IVA non rimborsabile e | — | — | 7 | 7 |
| Varie | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Totale generale spese | 100 | 100 | 100 | 100 |

Per dare un ordine di grandezza, nel 1994 e nel 1995 le spese di ricerca-sviluppo ammontavano a poco meno di 1,3 miliardi di FRF e il totale generale a circa 1,8 milliardi di FRF.

Per la sua gestione l'IFP distingue le spese di ricerca esplorativa da quelle di recerca applicata. La ricerca esplorativa è destinata a migliorare la comprensione dei fenomeni scientifici e dei processi tecnologici sottostanti ai lavori più applicati e ad aprire vie originali al progresso tecnico. La ricerca applicata consiste nei lavori d'indagine e di sperimentazione finalizzati al miglioramento o allo sviluppo di nuove metodiche, di nuovi prodotti, impianti o processi. La ricerca applicata non arriva sistematicamente alla creazione di un nuovo prototipo.

(4) Poiché la Francia ha chiesto alla Commissione la massima riservatezza sui rapporti tra l'IFP e le imprese, le relative denominazioni non saranno citate nella presente decisione. Inoltre i dati relativi alle imprese in questione saranno riuniti un aggregati.

Negli ultimi esercizi le spese di ricerca effettuate dall'IFP si sono così ripartite: 20 % per la ricerca esplorativa e 80 % per la ricerca applicata (5).

All'interno del bilancio di ricerca, la percentuale della ricerca in proprio e di quella in collaborazione sono così ripartite:

*(in %)*

| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Ricerca in proprio | 38,74 | 40,30 | 40,92 | 41,11 |
| Altre ricerche | 13,74 | 13,71 | 14,35 | 12,91 |
| Ricerca con partecipanti esterni | 47,51 | 46,00 | 44,73 | 45,98 |
| Totale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

La quota del bilancio di ricerca dell'IFP destinata alla ricerca in proprio è pari al 40 % circa, quella della ricerca sui programmi d'interesse generale (ambiente, programmi della Commissione, ecc.) al 14 % e la ricerca con partecipanti esterni al 46 %. Di conseguenza, la quota dei programmi di ricerca effettuati dall'IFP con il contributo finanziario di partecipanti esterni rappresentava il 60 % del suo bilancio di ricerca-sviluppo.

Incrociando i dati relativi alla natura della ricerca con quelli sui partecipanti alla ricerca stessa si ottiene, come è logico, una percentuale relativamente importante, ma minoritaria, della ricerca esplorativa rispetto alla ricerca in proprio dell'istituto (38 %) e una percentuale molto elevata della ricerca applicata rispetto alla ricerca in collaborazione (93 %).

Per valutare l'entità dei vantaggi che le imprese ottengono dai risultati della ricerca occorre studiare i diversi modi di trasferimento di tecnologia utilizzati dall'IFP.

In genere i contatti fra l'istituto e i potenziali clienti si stringono in occasione di congressi scientifici. La fama dell'istituto ed i brevetti depositati (che sono pubblici) fanno sì che gli acquirenti sanno quali sono i lavori cui possono accedere presso l'IFP. Non si effettuano sondaggi commerciali per piazzare contratti di collaborazione o cedere licenze, ma l'IFP ha uffici e agenti che curano la promozione dei lavori di ricerca.

I modi di trasferire i risultati della ricerca alle imprese sono quattro: a) divulgazione al pubblico, b) prestazioni

(5) Secondo le informazioni comunicate dalla Francia, tali percentuali non hanno subito variazioni significative da più esercizi.

singole, c) valorizzazione della ricerca in collaborazione e d) cessioni di licenze.

a) La divulgazione al pubblico riguarda la ricerca fondamentale o la ricerca industriale di base che sono oggetto di pubblicazioni: tutti possono accedervi, tanto più che buona parte di queste pubblicazioni è in lingua inglese.

b) Prestazioni singole: si tratta di lavori i cui risultati sono comunicati nella totalità all'acquirente, trasferiti in piena proprietà e in esclusiva. L'IFP può persino vedersi vietata l'utilizzazione delle conoscenze così acquisite per un periodo convenzionalmente stabilito. L'attività è fatturata al prezzo di costo che risulta dalla contabilità analitica. Può accedervi qualsiasi impresa interessata.

c) La ricerca in collaborazione costituisce il modo di trasferimento più frequente. Esso comporta la contabilizzazione delle spese effettuate da ogni partecipante su fattura per le spese esterne e valorizzando il tempo trascorso mediante applicazione di tassi che tengono conto di tutte le spese. Occorre rilevare che gli ammortamenti non sono contabilizzati tra le spese dell'IFP.

   La comproprietà dei risultati è proporzionale alla rispettiva partecipazione finanziaria e la ripartizione dei diritti di utilizzazione la possibilità di cedere le licenze a terzi dietro compenso.

d) Il trasferimento di licenze riguarda tanto le ricerche in proprio dell'IFP quanto quelle in collaborazione. Non vi è mai trasferimento totale dei risultati della ricerca (non si cedono i brevetti ma soltanto le licenze di utilizzazione). Il diritto d'uso è peraltro limitato nel tempo e nello spazio. L'IFP e i partecipanti sono liberi di concedere licenze ad altre imprese.

È quindi impossibile accollare ad ogni acquirente della licenza la totalità dei costi della ricerca, supponendo che possano essere identificati ed isolati (ad esempio è molto difficile valutare conoscenze ed esperienze preliminari ad un programma di ricerca, i risultati multipli, i risultati differiti o le conseguenze indirette). D'altra parte la vendita della prima licenza è effettuata senza che si possa valutare esattamente il numero di compratori sul quale ripartire la totalità dei costi reali.

Stante questa difficoltà obiettiva di fatturare al prezzo di costo, l'IFP non può ricorrere che al prezzo di mercato quale risulta dal confronto dell'offerta e della domanda, organizzato per lo più attraverso consultazioni promosse da clienti eventuali (imprese) o, più raramente, attraverso un bando di gara pubblicato dall'acquirente potenziale (Stati).

Quantunque ci si possa interrogare a giusto titolo sul significato di «prezzo di mercato» in una situazione in cui la maggior parte degli offerenti è sovvenzionata in misura più o meno consistente per i rispettivi bilanci di esercizio, è chiaro che l'acquirente è disposto ad offrire un prezzo pari o inferiore all'aumento del profitto ottenuto sostituendo al vecchio processo il nuovo, sviluppato dal centro di ricerca.

I clienti potenziali interessati ad una determinata tecnica si rivolgono peraltro anche ai concorrenti dell'IFP senza che questo ne sia informato e chiedono proposte di prezzi e di prestazioni riservandosi poi di scegliere l'offerta più interessante.

Le fonti di finanziamento dell'IFP sono due: il gettito dell'addizionale alla TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) e il finanziamento esterno proveniente tanto dalle imprese quanto dai pubblici poteri o dalla Commissione.

La ripartizione del finanziamento dell'IFP secondo le diverse fonti è la seguente:

*(in %)*

| | 1992 | | 1993 | | 1994 | | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prelievo IFP | Industria | Prelievo IFP | Industria | Prelievo IFP | Industria | Prelievo IFP | Industria |
| *Finalità* | | | | | | | | |
| Formazione | 93,90 | 6,10 | 93,90 | 6,10 | 95,40 | 4,60 | 94,50 | 5,50 |
| Documentazione | 98,80 | 1,20 | 98,80 | 1,20 | 99,10 | 0,90 | 99,60 | 0,40 |
| Ricerca in proprio | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Programmi d'interesse generale | 70,50 | 0 | 69,40 | 0 | 72,60 | 0 | 69,40 | 0 |
| Programmi con partecipanti esterni | 27 | 73 | 26,40 | 73,60 | 27,80 | 72,20 | 29,40 | 70,60 |

Dove la somma non è 100 %, segnatamente nei programmi d'interesse generale, il saldo è finanziato dai pubblici poteri (vari ministeri) e dalla Commissione.

Si rileva che il gettito del tributo finanzia tutta la ricerca in proprio dell'istituto, e soltanto una parte minore della ricerca con partecipanti esterni (industriali francesi ed esteri). Inoltre va ricordato che le spese finanziate con il tributo non vanno totalmente a vantaggio degli industriali cofinanziatori delle ricerche, in quanto l'IFP rimane proprietario della sua quota di risultati.

Una parte del bilancio di esercizio dell'IFP (tra il 32 % e il 37 %, secondo gli anni) è costituita dal contributo finanziario dei partner esterni quale contropartita del trasferimento di tecnologia (contratti e licenze), che costituisce la parte più sensibile dell'istituto. La contribuzione è suddivisa nelle seguenti categorie:

*(in % del finanziamento esterno della ricerca)*

| | 1994 | 1995 |
|---|---|---|
| Sostegno organismi nazionali | 15,20 | 14,00 |
| Finanziamento partecipanti francesi | 21,90 | 24,00 |
| Canoni su licenze-Francia | 12,30 | 12,00 |
| Totale parziale Francia | 49,40 | 50,00 |
| Sostegno comunitario | 5,90 | 4,00 |
| Finanziamenti partecipanti stranieri | 24,70 | 22,00 |
| Canoni su licenze-estero | 20,00 | 24,00 |
| Totale parziale estero | 50,60 | 50,00 |
| Totale | 100,00 | 100,00 |

Non sembra necessario chiarire più in dettaglio il contenuto della linea «canoni su licenza» essendo stato appena spiegato nella descrizione del meccanismo di fissazione dei prezzi delle licenze.

Viceversa il contenuto della linea «finanziamenti partecipanti», siano essi francesi o esteri, dev'essere approfondito. In questa voce sono compresi il pagamento delle prestazioni singole (per cui l'attività è fatturata al prezzo di costo che risulta dalla contabilità analitica) e il saldo di fatturazione della ricerca in collaborazione.

Per quanto riguarda quest'ultimo modo di trasferimento di tecnologia, la ricerca in collaborazione prevede un finanziamento paritario fra i diversi partecipanti. Quando il volume dei lavori effettuati dall'IFP nel quadro del programma supera la sua quota di finanziamento, la differenza che ne risulta è fatturata dall'IFP ai partecipanti interessati.

Nella precedente tabella il totale parziale Francia corrisponde alle entrate provenienti dalle imprese francesi o dalle loro società controllate all'estero mentre il totale parziale estero comprende il fatturato realizzato all'estero con società estere e con le controllate di società estere stabilite in Francia.

Come si può constatare leggendo la tabella, complessivamente i finanziamenti provenienti dall'estero sono quasi uguali ai finanziamenti nazionali. La situazione è invece molto diversa se si prendono in considerazione soltanto i rapporti fra l'IFP e le imprese. Il fatturato realizzato nel 1994 con imprese francesi è stato pari al 34,2 % del totale mentre quello ottenuto con le imprese estere ha toccato il 44,7 %. Nel 1995 tali percentuali erano rispettivamente del 36 % e del 46 %.

Anche aggiungendo al fatturato realizzato con le imprese francesi le entrate ottenute dalle imprese estere o dalle loro controllate in Francia il rapporto non cambia in modo significativo: nel 1994 il 36,8 % è stato realizzato in Francia o all'estero con le controllate di imprese francesi mentre il 42,1 % è stato realizzato con imprese estere.

Analizzando più dettagliatamente varie categorie di reddito si constata che le grandi aziende francesi del settore petrolifero e automobilistico sono collaboratori importanti dell'IFP. Così nel 1994 il 24,7 % del fatturato è stato realizzato con le grandi compagnie petrolifere, i grandi costruttori automobilistici francesi e le società del gruppo ISIS (holding che gestisce le partecipazioni dell'IFP nei settori petrolchimico, automobilistico e industrie connesse).

Di solito, uno Stato che impone un tributo parafiscale per finanziare misure positive lo fa per sostenere la propria industria nazionale e non i suoi concorrenti esteri. Nel caso dell'IFP, le due principali società francesi del settore petrolifero e del settore automobilistico sono tra i suoi clienti più importanti; ciò non toglie che l'IFP realizzi la maggior parte del suo fatturato con le imprese estere.

La ripartizione del fatturato per zone geografiche nel 1994 era la seguente:

*(in %)*

| Industrie estere | Entrate partecipanti stranieri 1994 | Canoni estero 1994 | Canoni estero 1995 (1) |
|---|---|---|---|
| Controllate in Francia | 2,60 | — | — |
| Unione europea | 5,00 | 3,20 | 2,15 |
| Altri paesi europei | 0,60 | 0,70 | 0,72 |
| Americhe | 6,20 | 4,80 | 12,18 |
| Asia | 10,10 | 11,30 | 8,95 |
| Africa | 0,20 | — | — |
| Australia (2) | — | — | — |
| Totale (3) | 24,70 | 20,00 | 24,00 |

(1) I dati dettagliati delle entrate dei partecipanti stranieri non sono disponibili.

(2) L'IFP ha come partecipanti anche un certo numero di aziende australiane le cui entrate totali non sono abbastanza significative per figurare in questa tabella.

(3) Valori ottenuti dalla tabella precedente.

Si può pertanto concludere che le imprese francesi non sono tra i principali beneficiari dei risultati delle ricerca-sviluppo fatta dall'IFP e che questi sono accessibili a tutte le imprese senza discriminazione alcuna. Ciò rispecchia quanto avviene sul mercato dove la maggior parte delle imprese è attiva negli stessi settori e s'interessa quindi alle stesse tecnologie. È quindi assolutamente normale che i risultati della ricerca dell'IFP abbiano diffusione internazionale.

Tale conclusione si conferma quando si esamina il numero di licenze concesse ad imprese francesi (74 su 1 042 al 1° gennaio 1995) e l'evoluzione del numero di contratti di valorizzazione firmati in questi ultimi anni:

| | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 24 | 17 | 27 | N.D. | 40 | 28 |
| Europa-CSI | 31 | 34 | 28 | N.D. | 48 | 26 |
| Americhe | 28 | 23 | 31 | N.D. | 32 | 42 |
| Asia-Australia | 43 | 73 | 58 | N.D. | 50 | 51 |
| Africa | 0 | 0 | 13 | N.D. | 7 | 5 |
| Totale | 126 | 149 | 157 | N.D. | 177 | 152 |

IV

Per quanto riguarda gli altri dubbi sollevati nell'avvio del procedimento dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato in merito a questo caso, gli elementi di cui dispone la Commissione hanno permesso di accertare i seguenti fatti:

1) in merito agli aiuti diretti e/o indiretti che i programmi dell'IFP comportano a favore di talune imprese in cui l'Istituto detiene partecipazioni, le società del gruppo ISIS (holding internazionale di servizi industriali e scientifici), controllato al 57,3 % dall'IFP, al 39,1 % dalla Sogerap (gruppo ELF) e al 3,6 % dalla Banque Nationale de Paris, sembra siano trattate esattamente come le altre aziende con le quali l'IFP ha dei rapporti.

   È vero che le società del gruppo ISIS (13 nel 1994) sono clienti importanti dell'IFP, le entrate da contratti e licenze ammontavano al 10,3 % del totale delle entrate esterne dell'istituto (2 % da contratti e 8,3 % da licenze).

   Tuttavia, in considerazione della presenza di altri azionisti, del fatto che le partecipazioni dell'ISIS in società attive nei settori petrolifero, chimico e automobilistico siano tutte, salvo tre, minoritarie, e del fatto che l'IFP faccia ricerca in collaborazione con le società del gruppo, fornisca loro con prestazioni singole o ceda loro licenze alle stesse condizioni che alle altre imprese, si può concludere che le società del gruppo ISIS non ricevono dall'IFP più aiuti di quanti ne ricevano le altre imprese (considerato che per certe forme di trasferimento di tecnologia — ricerca in collaborazione e cessione di licenze — l'IFP non fattura la totalità dei costi). Peraltro le tre eccezioni in cui l'ISIS detiene una partecipazione di maggioranza sono una società di consulenza (controllata al 100 %), una società immobiliare (70,39 %) e una società di fabbricazione e commercializzazione di strumenti di misura (81 %).

2) Quanto alle remunerazioni che l'IFP percepisce per le sue partecipazioni, la Commissione le considera accettabili in condizioni normali di mercato.

   Di fatto, sulla base del valore dell'azione ISIS al 1° gennaio 1986 e al 31 dicembre 1994 e dei dividendi versati ogni anno, fra il 1986 e il 1994 (incluso), dall'ISIS all'IFP il tasso di remunerazione media annua dell'investimento, calcolato in base al TRI (indice di redditività che misura il valore attuale di una serie di cash-flow che è pari al tasso d'interesse che sarebbe stato percepito per l'investimento iniziale se i redditi fossero stati regolari) è pari al 15 %. Ciò significa che in media nel periodo considerato l'IFP ha ricevuto ogni anno una remunerazione del suo investimento del 15 %, tenuto conto dei dividendi versati e dell'aumento del valore dell'azione. Anche tenendo conto di un tasso d'inflazione medio del 3 % per il periodo in esame, il rendimento della partecipazione resta accettabile.

3) Quanto alla valutazione secondo cui il gettito del prelievo costituirebbe un aiuto diretto che favorisce le attività dell'istituto rispetto a quelle di centri analoghi nel resto della Comunità, va rilevato che l'IFP non è il solo centro di ricerca finanziato, in tutto o in parte, con fondi pubblici della Comunità.

Come stabilisce la nuova disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo [6] al punto 2.4, «gli aiuti alle attività di R&S da parte degli istituti d'istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro esulano, di norma, dall'ambito d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE». Occorre ricordare che l'IFP è un istituto di ricerca senza scopo di lucro (lo statuto recita «a carattere non commerciale»).

[6] Adottata dalla Commissione il 20 dicembre 1995 e comunicata agli Stati membri con lettera del 19 gennaio 1996 (GU n. C 45 del 17. 2. 1996, pag 5).

È difficile sostenere che l'IFP possa effettuare attività che ne violano lo statuto, ma si potrebbe obiettare che l'IFP, cedendo i risultati della ricerca al prezzo di mercato, agirebbe in violazione dello statuto.

Si potrebbe anche sostenere che, non avendo scopo di lucro, il centro potrebbe cedere i suoi risultati a prezzo nullo non dovendo ricavare profitti. Se ciò non avviene ma i risultati sono ceduti al prezzo di mercato (ancorché tale nozione sia priva di senso in questo settore dato che la maggior parte degli istituti analoghi è sovvenzionata e non ha quindi nessuna necessità di coprire i costi), è perché il gettito del prelievo non basta a finanziare le attività dell'IFP ed occorre quindi un apporto complementare che l'istituto ottiene dalla cessione dei risultati della ricerca.

Poiché secondo la nuova disciplina degli aiuti alla R&S il finanziamento pubblico dei centri di ricerca senza scopo di lucro è escluso dall'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, è nel trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese che si possono eventualmente individuare elementi di aiuto. Questo aspetto è stato trattato nella parte III.

V

Sulla base delle precedenti considerazioni si può constatare che l'IFP, pur non fatturando sempre il costo effettivo della ricerca, non pratica discriminazioni nei confronti delle imprese alle quali cede i risultati della ricerca effettuata in proprio e in collaborazione. Non è quindi dimostrabile che le imprese francesi sono i principali beneficiari dei lavori dell'IFP.

Risulta inoltre che l'IFP non versa aiuti diretti né indiretti alle imprese e che le imprese controllate dalla holding ISIS non beneficiano di un trattamento di favore rispetto alle altre. Inoltre l'IFP riceve una rimunerazione accettabile per le partecipazioni che detiene nella holding.

Pertanto, nel caso di ricerca in collaborazione in cui la fatturazione non avviene sulla base del prezzo di costo sussiste un elemento d'aiuto in quanto risorse statali vengono trasferite alle imprese che hanno interesse a valersi dei lavori dell'IFP invece che effettuare esse stesse la ricerca. Negli altri casi di trasferimento di tecnologia, cioè con le prestazioni singole e le cessioni di licenza, il trasferimento è effettuato al prezzo di costo oppure al prezzo di mercato, determinato dalla messa in concorrenza dei vari centri di ricerca da parte del cliente potenziale, pertanto non sussistono elementi di aiuto.

La nuova disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (7) stabilisce al punto 2.4 che «quando i risultati di questi lavori di R&S finanziati dallo Stato sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, la Commissione presume che di norma non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE».

Quindi, anche nei casi in cui sussiste un elemento di aiuto (ricerca in collaborazione), la cessione dei risultati della ricerca è aperta, in modo non discriminatorio, a tutte le imprese interessate di qualsiasi nazionalità e perciò non ricade nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

La valutazione della Commissione potrebbe tuttavia cambiare se dovesse risultare in futuro che, quantunque teoricamente aperto a tutte le imprese, l'IFP «di fatto» fa beneficiare delle sue attività principalmente le imprese francesi.

Avendo accertato, per i motivi appena esposti, che le attività dell'IFP non comportano aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato occorre interrogarsi sulla compatibilità del sistema di finanziamento dell'istituto mediante un tributo parafiscale applicato su taluni prodotti petroliferi.

Come ha affermato la Corte di giustizia nella sentenza nella causa 47/69 (8): «un aiuto propriamente detto può essere considerato lecito purché il suo effetto perturbatore non sia aggravato da un sistema di finanziamento che renda il tutto incompatibile con un mercato unico e col comune interesse».

Nel presente caso quindi, nella misura in cui non sussista aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, il sistema di finanziamento non è impugnabile, almeno per quanto riguarda la tassazione dei prodotti importati. Anzi, poiché tutte le imprese interessate possono beneficiare delle azioni positive finanziate con il gettito del prelievo, la partecipazione di imprese non francesi al finanziamento di tali azioni non è incompatibile con le disposizioni del trattato.

Per quanto riguarda l'esenzione dei prodotti esportati, occorre ricordare che questo aspetto non era stato affrontato nell'avvio del procedimento dato che il governo francese si era impegnato a non rimborsare il tributo sui prodotti destinati all'esportazione verso altri Stati membri e verso i paesi del SEE.

Una siffatta esenzione per un fabbricante, costituisce, almeno in teoria, un incentivo a vendere la sua produzione all'estero invece che sul mercato nazionale, il che potrebbe alterare gli scambi all'interno della Comunità.

(7) Cfr. nota 6.

(8) Cfr. nota 2.

Poiché la Francia ha rinnovato, nell'ambito del presente procedimento, il suo accordo (9) sul principio dell'assoggettamento dei prodotti esportati negli altri Stati membri e nei paesi del SEE al tributo a favore dell'IFP, abolendo il rimborso del tributo quando i prodotti sono destinati agli altri Stati membri e ai paesi SEE, la Commissione non intende procedere ad indagini in merito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il rinnovo per il periodo 1993-1997 del contributo parafiscale su taluni prodotti petroliferi a favore dell'IFP non ricade sotto il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato nella misura in cui:

1) il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo dell'«Institut Français du Pétrole» mediante un contributo parafiscale imposto su taluni prodotti petroliferi non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato;
2) il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca e sviluppo eseguita dall'IFP in proprio o in collaborazione non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, poiché tale trasferimento è effettuato senza discriminazione alcuna verso le imprese comunitarie interessate.

*Articolo 2*

Conformemente all'impegno, sottoscritto con lettera del 5 gennaio 1996 dalla Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea, di sottoporre i prodotti petroliferi destinati all'esportazione al contributo a favore dell'IFP, la Francia comunica alla Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per attuare il progetto di decreto che modifica il decreto 93-28 dell'8 gennaio 1993.

*Articolo 3*

La Francia informa la Commissione, presentando un rapporto annuale, circa l'importo del contributo fissato annualmente, dell'utilizzazione del gettito del contributo da parte dell'IFP, specificando le diverse categorie di iniziative intraprese e fornendo una descrizione dettagliata di tali azioni e dei partecipanti con i quali tali iniziative sono condotte a buon fine.

*Articolo 4*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1996.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

(9) Lettera TL/dm n. 0016 del 5 gennaio 1996 della Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea.